

DPR 462-01

Art. 4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

Indicazioni operative sull'applicazione del DPR 462-01 GRUPPO REGIONALE AREA ELETTRICA

Art. 4 – Verifiche periodiche – Soggetti abilitati

La periodicità delle verifiche successive è stabilita a intervalli di:

- cinque anni: per impianti ordinari
- due anni per:
 - cantieri edili;
 - locali adibiti a uso medico;
 - luoghi con pericolo di esplosione e ambienti a maggior rischio in caso di incendio;

La determinazione della periodicità delle verifiche resta in capo al datore di lavoro.

Per “**cantieri edili**” si intendono i cantieri individuati dal Titolo IV capo I art. 89 del D.Lgs. 81/0814 e cioè “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”. L'elenco dei suddetti è riportato nell'allegato X15.

Per impianti elettrici nei “**locali adibiti ad uso medico**” devono intendersi locali destinati a scopi diagnostici terapeutici di sorveglianza e di riabilitazione dei pazienti inclusi i trattamenti estetici gli impianti individuati dalla norma CEI 64-8/7 sez. 710 e i locali all'interno dei luoghi di lavoro.

Per l'individuazione degli ambienti “**a maggior rischio in caso d'incendio**” ci si deve riferire alla norma CEI 64-8 sez. 751. Si tratta più precisamente degli ambienti che presentano in caso di incendio un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari. Il rischio relativo all'incendio dipende dalla probabilità che esso si verifichi e dall'entità del danno conseguente per le persone, per gli animali e per le cose, in base ai seguenti parametri:

- Densità di affollamento;
- Massimo affollamento ipotizzabile;
- Capacità di deflusso o di sfollamento;
- Entità del danno ad animali e/o cose;
- Comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell'edificio;
- Presenza di materiali combustibili;
- Tipo di utilizzazione dell'ambiente;
- Situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, addestramento del personale, distanza dal più vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del Fuoco aziendali, ecc.).